



POLICY DI GRUPPO

Policy Unica in materia di operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263 di Banca d'Italia, Personale Rilevante del Gruppo UBI, Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB e Altri Soggetti Rilevanti

<i>SOCIETÀ INTERESSATE</i>		<i>DESTINATARI</i>
UBI Banca S.p.A. e le altre società del Gruppo UBI Banca		UBI Banca S.p.A. e le altre società del Gruppo UBI Banca
<i>OWNER</i>		<i>AUTORE</i>
UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities		UBI Affari Societari e Rapporti con le Authorities
<i>ORGANO DELIBERANTE</i>		<i>DATA APPROVAZIONE</i>
Consiglio di Gestione		17 aprile 2018
Consiglio di Sorveglianza		19 aprile 2018
<i>DATA PUBBLICAZIONE</i>	<i>DATA DECORRENZA</i>	<i>EDIZIONE</i>
2 novembre 2018	2 novembre 2018	Prima edizione

INDICE

GLOSSARIO	4
SEZIONE I – PREMESSA: SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E STRUTTURA DI PRESIDIO DELLA POLICY UNICA	7
1.1 SCOPO DELLA POLICY UNICA.....	7
1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE E PERIMETRO SOCIETARIO DELLA POLICY UNICA	7
1.3 PRESIDIO DELLA POLICY UNICA E PROCEDURA DI APPROVAZIONE	8
SEZIONE II – QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO	10
2.1 NORMATIVA PARTI CORRELATE	10
2.2 NORMATIVA SOGGETTI COLLEGATI E PERSONALE RILEVANTE	10
2.3 NORMATIVA SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136 TUB	10
2.4 ULTERIORE NORMATIVA IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSI	11
2.4.1 LINEE GUIDA BCE – ORIENTAMENTI EBA E ESMA	11
2.4.2 LA DISCIPLINA DI CUI AGLI ARTT. 2391 E 2497 SS. C.C.....	11
2.5 INFORMAZIONE FINANZIARIA PERIODICA E PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI	11
SEZIONE III – PRINCIPI E LINEE GUIDA DELLA POLICY UNICA	12
3.1 ESAUSTIVITÀ DEI PRINCIPI DELLA POLICY UNICA	12
3.2 PROFILI DI RESPONSABILITÀ E STRUTTURA DI PRESIDIO DEL PROCESSO A LIVELLO DI GRUPPO.....	12
3.3 PERIMETRO SOGGETTIVO DELLA POLICY UNICA.....	12
3.4 DEFINIZIONE DI OPERAZIONE.....	13
3.5 VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI.....	13
3.6 OPERAZIONI ESENTI	13
3.7 OPERAZIONI CON I SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DELL'ARTICOLO 136 TUB	14
3.8 LIMITI ALLE OPERAZIONI CON TALUNI SOGGETTI RILEVANTI AI SENSI DEL PERIMETRO UNICO E ALCUNI SOGGETTI LORO RICONDUCIBILI.....	15

3.9	LIMITI PRUDENZIALI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO.....	16
3.10	SEGNALAZIONI DI VIGILANZA ALLA BANCA D'ITALIA	16
3.11	VIOLAZIONI DELLA POLICY UNICA	16
3.12	CONFLITTI DI INTERESSE NON TIPIZZATI E PROCEDURA DI MAPPATURA DI SOGGETTI DIVERSI DA PARTI CORRELATE, SOGGETTI COLLEGATI E ALTRI SOGGETTI RILEVANTI	17
3.13	PROCEDURA DI MAPPATURA DELLE PARTI CORRELATE, DEI SOGGETTI COLLEGATI, DEL PERSONALE RILEVANTE DI GRUPPO E DEGLI ALTRI SOGGETTI RILEVANTI	17
3.14	COINVOLGIMENTO DEL COMITATO NELLE OPERAZIONI.....	17
3.15	PROCESSO DELIBERATIVO DELLE OPERAZIONI.....	18
	SEZIONE IV – PRESIDI ORGANIZZATIVI, DISCIPLINA ATTUATIVA ED ENTRATA IN VIGORE.....	20
4.1	PRESIDI ORGANIZZATIVI	20
4.2	DISCIPLINA ATTUATIVA	20
4.3	ENTRATA IN VIGORE	20

GLOSSARIO

I termini di seguito elencati hanno il significato per ciascuno di essi rispettivamente indicato:

Altri Soggetti Rilevanti ha il significato di cui al paragrafo 1.2 (*Ambito di applicazione e perimetro societario della Policy Unica*) e nello specifico individua gli altri soggetti rilevanti di cui all'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) della presente Policy Unica.

Attività di Rischio indica le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi di cui (i) al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, Paragrafo 3 delle Disposizioni di Vigilanza 263, nonché (ii) alle “*Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati*” (Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013, come successivamente modificata).

Autorità di Vigilanza indica, a seconda del caso, la Banca d'Italia e/o la Banca Centrale Europea e/o la Consob.

BCE indica la Banca Centrale Europea.

Capogruppo indica UBI Banca, capogruppo del Gruppo UBI.

Comitato ha il significato di cui al paragrafo 3.2 (*Profili di responsabilità e struttura di presidio del processo a livello di Gruppo*). In particolare, con tale termine si vuole indicare il comitato preposto allo svolgimento delle funzioni allo stesso assegnate dal Regolamento Unico, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Consob. Con riferimento a UBI Banca, tale Comitato è anche indicato come **Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati**.

Comunicazione Applicativa indica la Comunicazione Consob n. DEM/10078683, del 24 settembre 2010, contenente “*Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato*”.

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard indica le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Banca o le altre società del Gruppo UBI siano obbligate per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, come meglio precisato nell'Allegato E (*Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard*)A al Regolamento OPC.

Consiglio di Gestione indica il Consiglio di Gestione di UBI Banca.

Consiglio di Sorveglianza indica il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche indica quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca. In particolare, indica: i componenti del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, i membri della Direzione Generale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il Chief Audit Executive, il Chief Risk Officer, il Chief General Counsel, il Chief Financial Officer, il Chief Lending Officer, il Chief Commercial Officer, il Chief Operating Officer, il Chief Wealth and Welfare Officer, il Chief Compliance Officer, i Responsabili Macro Area Territoriale, il Responsabile Top Private Banking e il Responsabile Corporate & Investment Banking, nonché il Responsabile di UBI - Supporto al Consiglio di Sorveglianza.

Disposizioni di Vigilanza 285 indica le “*Disposizioni di vigilanza per le banche*” di cui alla circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 di Banca d'Italia, come successivamente modificata.

Disposizioni di Vigilanza 263 ha il significato di cui al paragrafo 2.2 (*Normativa Soggetti Collegati*).

EBA indica l'European Banking Authority.

ESMA indica l'European Securities and Markets Authority.

Esponenti indica i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso UBI Banca, UBISS, le altre banche o gli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale gli amministratori e i sindaci; nel sistema dualistico i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione. La definizione include altresì il direttore generale e chi svolge incarichi comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quelle di direttore generale.

Familiari Soggetti ai Limiti indica:

- (i) il coniuge non legalmente separato o il convivente *more uxorio*;
- (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente *more uxorio*.

Fondazioni Familiari e/o Aziendali indica le fondazioni a carattere familiare e/o aziendale in cui un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca, il direttore generale o i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Familiare Soggetto ai Limiti dei suddetti soggetti ovvero una Società Controllata dai predetti soggetti ha il diritto di nominare i membri dei relativi organi di amministrazione e/o di controllo.

Gruppo UBI indica il gruppo formato da UBI Banca e dalle società da quest'ultima controllate.

Influenza Notevole ha il significato di cui all'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) della presente Policy Unica.

Intermediario Vigilato indica le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio, italiane ed estere, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento che fanno parte del Gruppo UBI e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2% del patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo UBI.

IW Bank indica IW Bank S.p.A..

Operazione ha il significato di cui al paragrafo 3.4 (*Definizione di Operazione*).

Operazioni Esenti ha il significato di cui al paragrafo 3.6 (*Operazioni Esenti*).

Parti Correlate indica le parti correlate di UBI Banca ai sensi del Regolamento Consob come definite nell'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) della presente Policy Unica.

Patrimonio di Vigilanza indica l'aggregato definito ai fini della disciplina di cui al Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 delle Disposizioni di Vigilanza 263, in materia di concentrazione dei rischi.

Perimetro Unico indica l'insieme delle Parti Correlate, dei Soggetti Collegati del Personale Rilevante di Gruppo nonché degli Altri Soggetti Rilevanti come meglio indicati nell'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) della presente Policy Unica.

Personale Rilevante di Gruppo indica il personale rilevante di Gruppo come definito nell'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*). In particolare, la definizione di “Personale Rilevante” riflette la definizione di “Key Function Holders” di cui alla normativa europea, anche in considerazione delle linee guida “Assessment of the suitability of the members of management body and key function holders” pubblicate congiuntamente dall'EBA e dall'ESMA in data 26 settembre 2017 e successive modificazioni.

Policy Unica ha il significato di cui al paragrafo 1.1 (*Scopo della Policy Unica*).

Regolamento Consob ha il significato di cui al paragrafo 2.1 (*Normativa Parti Correlate*). In particolare, indica il regolamento emanato dalla Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221, come tempo per tempo aggiornato e modificato, tenendo altresì conto della Comunicazione Applicativa.

Regolamento Unico ha il significato di cui al paragrafo 1.1 (*Scopo della Policy Unica*).

Società Controllate indica le società italiane e estere appartenenti al Gruppo UBI.

Soggetti Collegati indica i soggetti collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263 di UBI Banca, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, come definiti nell'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) della presente Policy Unica.

Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico indica i soggetti di cui all'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) della presente Policy Unica.

Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB indica (i) gli esponenti bancari di cui all'articolo 136 TUB ossia gli Esponenti di UBI Banca e delle altre banche del Gruppo UBI (inclusi i sindaci supplenti) nonché (ii) gli ulteriori soggetti che siano connessi e/o comunque riconducibili agli esponenti bancari di cui all'articolo 136 TUB, le cui obbligazioni possano considerarsi indirettamente contratte dagli stessi esponenti bancari.

Statuto indica lo statuto sociale di UBI Banca di volta in volta vigente.

TUB indica il D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.

TUF indica il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

UBI Banca o la Banca o la Capogruppo ha il significato indicato al paragrafo 1.1 (*Scopo della Policy Unica*).

UBISS indica UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A..

SEZIONE I – PREMESSA: SCOPO, AMBITO DI APPLICAZIONE E STRUTTURA DI PRESIDIO DELLA POLICY UNICA

1.1 Scopo della Policy Unica

La presente policy (la **Policy Unica**) ha lo scopo di definire i principi e le linee guida che UBI Banca S.p.A., in qualità di “Capogruppo” del Gruppo UBI (**UBI Banca** o la **Banca** o anche la **Capogruppo**), intende implementare al fine di governare e mitigare i rischi, anche di carattere reputazionale, derivanti da situazioni di potenziale conflitto di interessi, connesse alla posizione di particolare prossimità di alcune entità rispetto ai centri decisionali della Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI.

In linea con tale obiettivo, la Policy si articola nelle seguenti sezioni:

- Sezione I – Premessa: scopo, ambito di applicazione e struttura di presidio della Policy Unica: delinea le finalità della Policy Unica e il relativo ambito di applicazione, nonché le società del Gruppo UBI destinatarie della Policy Unica. Viene altresì individuata la struttura della Banca di presidio della presente Policy Unica e responsabile della redazione di tale documento, nonché il relativo procedimento di approvazione e revisione da applicarsi;
- Sezione II – Quadro normativo e regolamentare di riferimento: individua l’insieme della normativa prevista in materia di (i) Operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob, (ii) Operazioni con Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263, (iii) Soggetti Rilevanti ai sensi dell’Articolo 136 TUB e (iv) situazioni potenzialmente rilevanti anche ai sensi dell’articolo 2391 c.c.;
- Sezione III – Principi e linee guida della Policy Unica: sono rappresentati i principi e le linee guida di UBI Banca per la gestione di potenziali situazioni di conflitti di interesse al fine, dunque, di:
 - (i) preservare l’integrità, la trasparenza e la correttezza dei processi decisionali riguardanti le Operazioni della Banca e delle altre società del Gruppo UBI con i soggetti rientranti nelle definizioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante di Gruppo, Soggetti Rilevanti ai sensi dell’Articolo 136 TUB e Altri Soggetti Rilevanti;
 - (ii) presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca ovvero delle altre società del Gruppo UBI possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative ad aperture di credito ovvero alla concessione di finanziamenti nonché ad altre Operazioni che coinvolgono i medesimi soggetti;
- Sezione IV – Presidi organizzativi, disciplina attuativa ed entrata in vigore.

Gli aspetti di carattere procedurale relativi ai processi di istruttoria, deliberazione e informativa agli organi sociali e al mercato sono disciplinati più puntualmente nel “Regolamento di gruppo per la gestione delle operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 17221/2010, Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263 di Banca d’Italia, Personale Rilevante ai sensi del Gruppo UBI, Soggetti Rilevanti ai sensi dell’Articolo 136 TUB e Altri Soggetti Rilevanti”, anch’esso oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione (il **Regolamento Unico**), nonché nella relativa disciplina applicativa interna di dettaglio.

1.2 Ambito di applicazione e perimetro societario della Policy Unica

Con la presente Policy Unica, UBI Banca intende definire i principi e le linee guida applicabili (i) alle Operazioni poste in essere con le Parti Correlate di UBI Banca, i Soggetti Collegati di UBI Banca, di UBISS,

delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, il Personale Rilevante di Gruppo nonché con i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB, per i quali il legislatore richiede espressamente l'adozione di *iter* deliberativi rafforzati e di specifici presidi di controllo, nonché (ii) a qualsiasi altra Operazione che, pur non coinvolgendo direttamente i soggetti di cui sopra, sia conclusa con soggetti che possano essere considerati connessi, collegati o che comunque presentino legami di qualsiasi natura con gli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI che possano compromettere l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alle Operazioni volta per volta poste in essere, ai quali UBI Banca ritiene di applicare le medesime procedure di presidio e mitigazione dei potenziali conflitti di interesse richiamati *sub (i)*, anche tenuto conto della disciplina di cui all'articolo 2391 c.c. (gli **Altri Soggetti Rilevanti** che, congiuntamente alle Parti Correlate di UBI Banca, ai Soggetti Collegati e al Personale Rilevante di Gruppo, costituiscono i **Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico**).

Tutte le società del Gruppo UBI (incluse le componenti non bancarie), in Italia o all'estero, sono tenute al recepimento della Policy Unica nonché del relativo Regolamento Unico, che vengono adottati da UBI Banca – nella sua qualità di società “Capogruppo” – come disciplina per l'intero Gruppo UBI. In particolare, le Società Controllate, direttamente o indirettamente, da UBI Banca di cui al Gruppo UBI sono tenute ad avviare tempestivamente e in conformità alla normativa di gruppo vigente, successivamente all'approvazione della Policy Unica e del relativo Regolamento Unico da parte dei rispettivi organi sociali competenti, ogni attività che si rendesse necessaria ai fini dell'applicazione della presente Policy Unica.

Fermo restando quanto meglio indicato nella disciplina attuativa di cui al relativo Regolamento Unico, si precisa che:

- le disposizioni sulla gestione delle Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico si applicano a UBI Banca e a tutte le società del Gruppo UBI, fermo restando che le disposizioni sulla gestione delle Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico che siano anche Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB si applicano alle sole componenti bancarie del Gruppo UBI;
- la disciplina sui limiti alle Operazioni di cui al successivo paragrafo 3.8 (*Limiti alle Operazioni con taluni Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico e alcuni soggetti loro riconducibili*) trova applicazione nei confronti di tutte le società del Gruppo UBI con esclusivo riferimento alle Operazioni poste in essere con gli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, i Dirigenti con Responsabilità Strategica di UBI Banca, il direttore generale e i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI e con alcuni soggetti loro riconducibili ai sensi della presente Policy Unica e del Regolamento Unico secondo quanto indicato all'Allegato B – Parte I e Parte II.

1.3 Presidio della Policy Unica e procedura di approvazione

La presente Policy Unica è redatta dall'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities di UBI Banca, con il costante coinvolgimento del Consiglio di Sorveglianza, ed è condivisa con tutte le altre strutture competenti della Banca. L'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities di UBI Banca – che non ha un coinvolgimento operativo nelle fasi decisionali – farà in modo, attraverso la propria attività di consulenza specialistica ed eventualmente, ove necessario, anche mediante il supporto di ulteriori strutture e funzioni interne alla Banca, che la Policy Unica sia applicata correttamente da tutte le parti coinvolte.

La Policy Unica è approvata con delibera del Consiglio di Gestione e del Consiglio di Sorveglianza, con parere favorevole del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati, e può essere modificata esclusivamente mediante il medesimo *iter* procedurale.

Fermo quanto sopra, la Policy Unica è sottoposta a una valutazione periodica – e comunque con una cadenza almeno annuale a decorrere dalla sua entrata in vigore – da parte del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione, con il parere favorevole del Comitato, per verificare se sia necessario e/o opportuno procedere a una sua revisione e/o aggiornamento in ragione di: (i) eventuali modifiche in relazione alla struttura organizzativa e societaria di UBI Banca o del gruppo societario a essa facente capo; (ii) rilievi delle Autorità di Vigilanza; (iii) esiti dell'attività di vigilanza sull'osservanza delle regole adottate svolta dal Consiglio di Sorveglianza; (iv) esiti dell'attività di verifica delle funzioni aziendali di controllo; (v) difficoltà di applicazione eventualmente riscontrate; nonché (vi) mutamenti di qualsiasi natura del contesto normativo di riferimento. A tal riguardo, il Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati può formulare al Consiglio di Gestione e/o al Consiglio di Sorveglianza proposte di modifica e/o integrazione della Policy Unica. Il mancato recepimento di dette proposte deve essere adeguatamente motivato dai suddetti organi sociali. Si precisa che ogni eventuale modifica e/o integrazione apportata alla Policy Unica dovrà essere recepita nel Regolamento Unico, ove incidente e/o rilevante ai fini della disciplina contenuta nel medesimo Regolamento.

La Policy Unica e le relative modifiche sono pubblicate sul sito internet di UBI Banca (www.ubibanca.it). Con le medesime modalità viene altresì pubblicato il Regolamento Unico.

SEZIONE II – QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

La Policy Unica è funzionale alla messa in opera dei principi e presidi previsti dalle disposizioni relative alla disciplina delle Operazioni con le Parti Correlate, i Soggetti Collegati, il Personale Rilevante e i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB nonché degli articoli 2391 e 2391-*bis* c.c., le quali disposizioni, anche ai fini della redazione e adozione del Regolamento Unico, formano parte integrante della presente Policy Unica.

2.1 Normativa Parti Correlate

Con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate, la Policy Unica viene adottata in attuazione di quanto disposto:

- dall'art. 2391-*bis* c.c., ai sensi del quale gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono tenuti ad adottare regole che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate poste in essere da UBI Banca, direttamente ovvero per il tramite di Società Controllate da quest'ultima; e
- dal regolamento emanato dalla Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato in data 12 marzo 2010 con delibera n. 17221, come tempo per tempo aggiornato e modificato (il **Regolamento Consob**), tenendo altresì conto della Comunicazione Applicativa.

La disciplina stabilita persegue, tra l'altro, lo scopo di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

2.2 Normativa Soggetti Collegati e Personale Rilevante

Il Titolo V, Capitolo 5, della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (*Nuove disposizioni di vigilanza per le banche*) emanata da Banca d'Italia, come tempo per tempo modificata e integrata, disciplina i profili relativi alle attività di rischio e ai conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (ivi inclusi i componenti del personale rilevante) (le **Disposizioni di Vigilanza 263**).

In attuazione delle Disposizioni di Vigilanza 263, la presente Policy Unica è volta, *inter alia*, a definire i principi e le linee guida che UBI Banca e le altre società del Gruppo UBI sono tenute a osservare al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali riguardanti le Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico poste in essere da UBI Banca e/o dalle Società Controllate da quest'ultima.

2.3 Normativa Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB

L'articolo 136 TUB disciplina le condizioni che devono essere rispettate dalle banche autorizzate a operare in Italia che contraggono obbligazioni di qualsiasi natura con i propri Esponenti (ivi inclusi i sindaci supplenti) e con gli ulteriori Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB.

In particolare, la norma prescrive gli adempimenti necessari a superare il divieto posto in termini generali per i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca nella quale gli stessi soggetti esercitano la propria carica di Esponente (ivi inclusi i sindaci supplenti). Tale divieto è superabile soltanto previa attivazione di una speciale procedura deliberativa, come meglio descritta al successivo paragrafo 3.7 (*Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB*).

Si rammenta che la violazione della citata norma è sanzionata anche penalmente.

2.4 Ulteriore normativa in materia di conflitto di interessi

2.4.1 Linee guida BCE – orientamenti EBA e ESMA

La Policy Unica tiene conto, altresì, dei principi espressi a livello europeo in materia di conflitti di interesse degli Esponenti bancari nelle linee guida della BCE e negli orientamenti EBA e ESMA, anche in considerazione di quanto previsto in materia di valutazione dei requisiti di idoneità degli stessi Esponenti.

In particolare, ai sensi della “Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità” pubblicata dalla BCE nel maggio 2017, la BCE ha precisato che “*si ha conflitto di interessi quando il perseguimento degli interessi di un esponente aziendale può influire negativamente su quelli del soggetto vigilato*”. A tal riguardo, assolve un ruolo fondamentale ai fini dell’individuazione di potenziali conflitti di interesse la valutazione del requisito di indipendenza di giudizio dell’Esponente, ossia la sua capacità di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti.

Tali principi hanno ispirato la definizione del perimetro degli Altri Soggetti Rilevanti.

2.4.2 La disciplina di cui agli artt. 2391 e 2497 ss. c.c.

La normativa di cui ai paragrafi precedenti deve essere coordinata con ulteriori disposizioni dettate con riferimento a materie analoghe e che si riflettono inevitabilmente sui principi e le linee guida della Policy Unica.

Restano ferme, in quanto applicabili, le previsioni di diritto societario volte a presidiare il rischio di conflitti di interesse relativi ai rapporti della Banca con specifiche parti correlate e soggetti collegati (*i.e.* azionisti, componenti degli organi di amministrazione e società che esercitano attività di direzione e coordinamento) di cui agli artt. 2391 (come richiamato dall’art. 2409-*undecies*, comma 2, c.c.) e 2497 c.c. e alle relative disposizioni in materia penale, in quanto applicabili.

2.5 Informazione finanziaria periodica e principi contabili internazionali

Deve inoltre tenersi conto della disciplina prevista in materia di predisposizione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato e, segnatamente, del D.Lgs. 136/2015, della Circolare Banca d’Italia n. 262/2005, nonché dei principi contabili internazionali, con particolare riferimento al principio contabile internazionale IAS 24.

A tal riguardo, il principio contabile internazionale IAS 24 e le disposizioni della circolare di Banca d’Italia 262/2005 prevedono espressamente che le operazioni con parti correlate siano oggetto di una specifica rendicontazione all’interno del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato. In particolare, l’informativa di bilancio relativa alle operazioni con parti correlate di cui alla Nota Integrativa – Parte H deve contenere le informazioni relative (*i*) ai compensi dei dirigenti con responsabilità strategiche ai sensi IAS e (*ii*) alle operazioni con parti correlate ai sensi degli IAS.

SEZIONE III – PRINCIPI E LINEE GUIDA DELLA POLICY UNICA

La Policy Unica è ispirata ai principi descritti nella presente Sezione ai quali UBI Banca e le altre società del Gruppo UBI sono tenute ad attenersi nell'ambito delle Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico e con i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB.

3

3.1 Esaustività dei principi della Policy Unica

La Policy Unica rappresenta il documento redatto da UBI Banca – in qualità di Capogruppo del Gruppo UBI – contenente la disciplina, in termini di principi e linee guida, da adottare da parte del Gruppo UBI con riferimento a tutte le situazioni di effettivo o potenziale conflitto di interesse assoggettate alle regole procedurali e deliberative di cui al Regolamento Unico.

3.2 Profili di responsabilità e struttura di presidio del processo a livello di Gruppo

È onere e responsabilità di tutte le strutture aziendali della Banca e del Gruppo UBI, ciascuna nell'ambito delle attività di propria competenza, contribuire proattivamente all'attuazione di un efficace ed effettivo processo deliberativo rafforzato a presidio delle Operazioni oggetto della presente Policy Unica.

Detto processo deve prevedere il massimo impegno di tutte le strutture aziendali della Banca e del Gruppo UBI di comunicare in maniera tempestiva all'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities di Capogruppo ogni informazione rilevante a propria conoscenza rispetto alle possibili situazioni rilevanti ai sensi della Policy Unica, anche al fine della tempestiva eventuale integrazione delle evidenze anagrafiche IT del Gruppo delle situazioni rilevanti.

L'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities di UBI Banca – che non ha un coinvolgimento operativo nelle fasi decisionali – farà in modo, attraverso la propria attività di consulenza specialistica ed operativa e di presidio eventualmente, ove necessario, anche mediante il supporto di ulteriori strutture e funzioni interne alla Banca, che la Policy Unica sia applicata correttamente da tutte le parti coinvolte.

Restano ferme le attività di controllo di secondo e terzo livello attribuite alle strutture di Compliance e Audit.

La Banca e ciascuna società del Gruppo UBI istituiscono un apposito comitato chiamato a svolgere specifici compiti nell'ambito di talune Operazioni (ad eccezione delle Operazioni Esenti (come *infra* definite)) sia nella fase pre-deliberativa dell'Operazione sia in quella deliberativa, come meglio specificato nel successivo paragrafo 3.14 (*Coinvolgimento del Comitato nelle Operazioni*) (per ciascuna società del Gruppo UBI, il “**Comitato**” e, nel caso di UBI Banca, anche il “**Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati**”). Rimane ferma la possibile adozione da parte delle altre società del Gruppo UBI di differenti presidi alternativi ai sensi della normativa vigente.

Spetta inoltre agli Esponenti, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, ai membri della direzione generale e al Personale Rilevante dare *disclosure* costante, tempestiva e completa di ogni conflitto di interesse proprio o per conto di terzi (nell'ampia accezione di cui al precedente paragrafo 1.2, primo capoverso) di cui siano a conoscenza e di aggiornare tempestivamente le informazioni fornite alla Banca ai sensi della Policy Unica in caso di novità rispetto a quanto in precedenza dichiarato.

3.3 Perimetro soggettivo della Policy Unica

Fatto salvo quanto previsto al precedente paragrafo 1.2 (*Ambito di applicazione e perimetro societario della Policy Unica*), si precisa che le disposizioni di cui alla Policy Unica si applicano in particolare alle

Operazioni con i seguenti soggetti, come meglio individuati nell'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*), fermo restando quanto previsto in materia di limiti alle Operazioni al successivo paragrafo 3.8 (*Limiti alle Operazioni con taluni Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico e alcuni soggetti loro riconducibili*):

- Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI e soggetti loro riconducibili ai sensi della presente Policy Unica;
- Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca e soggetti loro riconducibili ai sensi della presente Policy Unica;
- Membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre componenti bancarie e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI e soggetti loro riconducibili ai sensi della presente Policy Unica;
- Personale Rilevante del Gruppo UBI e soggetti loro riconducibili ai sensi della presente Policy Unica;
- Società Controllate da UBI Banca o sottoposte alla sua Influenza Notevole;
- soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale di UBI Banca rappresentata da azioni aventi diritto di voto secondo le risultanze delle comunicazioni dovute ai sensi dell' art. 120 TUF;
- soggetti aderenti a un patto parasociale che aggrega più del 10% del capitale sociale di UBI Banca e che detengono una partecipazione superiore all' 1% del capitale sociale di UBI Banca;

3.4 Definizione di Operazione

Per “Operazione” si intende qualsiasi transazione conclusa dalle società del Gruppo UBI con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico nonché con i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB che comporta l'assunzione di un'Attività di Rischio, il trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo e quindi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, i finanziamenti, le erogazioni liberali, l'acquisto e la fornitura di beni e servizi, tra cui le attività di consulenza e le sponsorizzazioni.

3.5 Valutazione delle Operazioni

Per ciascuna Operazione UBI Banca e le altre società del Gruppo UBI procedono alla valutazione – su basi oggettive e prontamente comparabili e verificabili, con il supporto di appropriata strumentazione informativa IT – dei relativi termini e condizioni, verificando il loro carattere non preferenziale e, in particolare, se le stesse sono concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*.

3.6 Operazioni Esenti

Fermo restando quanto meglio disciplinato nel Regolamento Unico e nella relativa disciplina attuativa di dettaglio, sono soggette alle esenzioni di cui alla normativa vigente le seguenti Operazioni:

- le Operazioni di importo esiguo, ossia le Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico il cui controvalore – anche cumulato – non sia superiore a euro 100.000,00 (centomila/00);

- le Operazioni – diverse da quelle di cui al precedente alinea e dalle Operazioni di maggiore rilevanza (come meglio individuate nel Regolamento Unico) – rientranti nell'ambito dell'ordinaria operatività di UBI Banca o delle altre società del Gruppo UBI che siano state concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, nel rispetto del principio di cui al precedente paragrafo 3.5 (*Valutazione delle Operazioni*);
- le Operazioni infragrupo, come definite nel Regolamento Unico, qualora non vi siano interessi significativi di altre Parti Correlate e Soggetti Collegati, ivi incluse: (i) le Operazioni effettuate con o tra società appartenenti al Gruppo UBI quando tra le parti dell'Operazione intercorra un rapporto di Controllo totalitario, anche Congiunto; (ii) le Operazioni di trasferimento infragrupo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato; le operazioni connesse a *covered bond*, cartolarizzazioni e similari sono da considerarsi comprese nelle operazioni di trasferimento infragrupo poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato; nonché
- le deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Sorveglianza assunte ai sensi dell'art. 2364-bis c.c., incluse quelle concernenti la determinazione di un importo complessivo per la remunerazione dei consiglieri di sorveglianza e investiti di particolari cariche, poteri e funzioni;
- le deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente punto, in materia di remunerazione dei consiglieri di gestione investiti di particolari cariche e degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche e del Personale Rilevante nonché le deliberazioni con cui il Consiglio di Sorveglianza determina il compenso dei consiglieri di gestione, qualora ricorrano determinate condizioni secondo quanto previsto nel Regolamento Unico; i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), dello Statuto e in conformità con l'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dall'Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dall'Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo UBI,

congiuntamente, le **Operazioni Esenti**.

3.7 Operazioni con i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB

Le Operazioni poste in essere dalle componenti bancarie del Gruppo UBI con i propri Esponenti (ivi inclusi i sindaci supplenti) e gli altri Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB, a prescindere dal valore dell'operazione, sono soggette all'*iter* deliberativo espressamente richiesto dal medesimo articolo 136 TUB, ossia: (i) approvazione da parte dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'Esponente interessato e (ii) voto favorevole di tutti i membri dell'organo di controllo della banca (alla data della presente Policy, il riferimento è, a seconda del caso, a UBI Banca e IW Bank).

Inoltre, qualora le Operazioni poste in essere dalle componenti bancarie del Gruppo UBI con i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB siano rilevanti ai fini del Perimetro Unico, troveranno altresì applicazione le apposite regole procedurali previste dal Regolamento Unico.

In ogni caso, nei casi previsti dal successivo paragrafo 3.14 (*Coinvolgimento del Comitato nelle Operazioni*), il Comitato è coinvolto durante la fase istruttoria e al medesimo è assicurato un tempestivo e completo flusso informativo in via preliminare all'approvazione dell'Operazione, secondo le modalità di cui al Regolamento Unico e alla relativa disciplina attuativa.

3.8 Limiti alle Operazioni con taluni Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico e alcuni soggetti loro riconducibili

Le Operazioni da concludersi con:

- (i) gli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI;
- (ii) i Dirigenti con Responsabilità Strategica di UBI Banca;
- (iii) il direttore generale o i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI; ovvero
- (iv) con taluni soggetti agli stessi riconducibili ai sensi della presente Policy Unica e del Regolamento Unico,

sono in linea di principio limitate, secondo quanto meglio precisato nel Regolamento Unico.

In particolare, le Operazioni interessate dai limiti – calcolati a livello consolidato – sono:

- gli affidamenti;
- le erogazioni liberali;
- le attività di sponsorizzazione;
- l'acquisto o la fornitura di beni o servizi (ivi incluse le attività di consulenza).

Con riferimento alle suddette Operazioni deve esserne valutato – al pari di ogni altra Operazione ai sensi del paragrafo 3.5 (*Valutazione delle Operazioni*) che precede – che le stesse siano concluse, di norma, a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard* e in ogni caso il carattere non preferenziale.

A tal riguardo, UBI Banca ha adottato una apposita griglia di limiti di cui all'Allegato B – Parte I della presente Policy in cui sono dettagliatamente indicati i soggetti destinatari di tale disciplina e i limiti agli stessi applicabili a seconda della tipologia di Operazione.

Le Operazioni concluse con qualsiasi altro soggetto diverso da quelli di cui ai precedenti punti (i), (ii), (iii) e (iv) che sia assoggettato alla procedura di mappatura di cui al paragrafo 3.13 (*Procedura di mappatura delle Parti Correlate, dei Soggetti Collegati, del Personale Rilevante di Gruppo e degli Altri Soggetti Rilevanti*) della presente Policy Unica, come meglio individuati nell'Allegato B – Parte II della presente Policy, non sono soggette ad alcun limite, fatto salvo quanto di seguito espressamente previsto in relazione alle Operazioni aventi ad oggetto erogazioni liberali. Tali operazioni sono comunque soggette a tutte le regole procedurali e deliberative previste dalla Policy Unica e dal Regolamento Unico.

Le Operazioni aventi ad oggetto erogazioni liberali in favore di fondazioni, associazioni o enti del terzo settore (anche a carattere locale) – diverse dalle Fondazioni Familiari e/o Aziendali – in cui:

- (i) un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI;
o
- (ii) un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca; o
- (iii) il direttore generale o un membro della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI; ovvero
- (iv) un Familiare Soggetto ai Limiti dei suddetti soggetti,

rivesta un ruolo all'interno dei relativi organi di amministrazione o controllo sono soggette al limite pari a Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per singolo esercizio. Tuttavia, le Operazioni aventi ad oggetto erogazioni liberali di importo superiore al limite di cui al presente paragrafo potranno essere comunque effettuate purché la deroga sia adeguatamente motivata.

Le suddette Operazioni aventi ad oggetto erogazioni liberali sono in ogni caso soggette all'approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza (ovvero del relativo organo di amministrazione delle altre società del Gruppo UBI), secondo l'iter deliberativo previsto nella normativa applicativa di dettaglio.

3.9 Limiti prudenziali alle Attività di Rischio

L'assunzione di Attività di Rischio nei confronti dei Soggetti Collegati e del Personale Rilevante deve essere contenuta entro specifici limiti prudenziali riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato e individuale indicati ai sensi della normativa applicabile, salvo eventuali limiti più stringenti che possono essere previsti dalla normativa aziendale. In particolare, trovano applicazione i limiti di cui all'Allegato C (*Limiti prudenziali alle Attività di Rischio*).

Per la descrizione delle attività di monitoraggio svolte con riferimento alle Attività di Rischio si rinvia alla policy di gruppo "*Policy in materia di controlli interni a presidio delle attività di rischio e dei conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati*" predisposta dal Credit Risk Management di UBI Banca.

3.10 Segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia

Ai sensi della disciplina della Banca d'Italia in materia di segnalazioni di vigilanza, le Attività di Rischio poste in essere con i Soggetti Collegati e le Operazioni da questi effettuate devono essere periodicamente segnalate alla Banca d'Italia secondo la periodicità e le condizioni previste dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale. Le segnalazioni sono effettuate a livello consolidato da UBI Banca, in qualità di Capogruppo, e a livello individuale dalle altre banche italiane appartenenti al Gruppo UBI.

È facoltà di UBI Banca prevedere che i suddetti obblighi di segnalazione vengano estesi anche alle Operazioni effettuate da, ovvero poste in essere con, soggetti diversi dai Soggetti Collegati

3.11 Violazioni della Policy Unica

Ciascun soggetto destinatario della Policy Unica è responsabile in caso di sue violazioni della Policy Unica, fermo restando che non rileveranno le violazioni formali e quelle lievi secondo quanto meglio previsto nel Regolamento Unico e nella relativa disciplina attuativa di dettaglio.

Ogni violazione materiale della Policy Unica comporta una valutazione negativa da parte del Consiglio di Sorveglianza e/o del Consiglio di Gestione con conseguente ammonizione verbalizzata nei confronti del soggetto che ha commesso la violazione.

La struttura competente della Banca provvederà a comunicare ogni violazione materiale della Policy Unica alla BCE.

3.12 Conflitti di interesse non tipizzati e procedura di mappatura di soggetti diversi da Parti Correlate, Soggetti Collegati e Altri Soggetti Rilevanti

La sussistenza di determinati rapporti con la Banca e/o i suoi Esponenti potrebbe condurre a ulteriori ipotesi di conflitti di interesse, diverse da quelle espressamente previste nella presente Policy Unica.

Qualora una qualsiasi delle funzioni di UBI Banca e/o del Gruppo UBI ritenga, utilizzando l'ordinaria diligenza, che una qualsiasi delle società del Gruppo sia in procinto di compiere una Operazione con un soggetto che – sebbene non incluso tra i soggetti di cui all'Allegato A (*Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti*) – intrattenga un qualche legame significativo rilevante ai sensi della Policy Unica con un Esponente, Dirigente con Responsabilità Strategiche o con un componente del Personale Rilevante ne dà immediata comunicazione scritta all'Area Affari Societari e Rapporti con le Authorities di UBI Banca al fine di procedere, ove non già inclusi, all'eventuale censimento e alla mappatura di tali soggetti ai sensi di quanto previsto nel successivo paragrafo 3.13 (*Procedura di mappatura delle Parti Correlate, dei Soggetti Collegati e degli Altri Soggetti Rilevanti*) e fatto salvo quanto più in dettaglio indicato nella relativa disciplina attuativa.

3.13 Procedura di mappatura delle Parti Correlate, dei Soggetti Collegati, del Personale Rilevante di Gruppo e degli Altri Soggetti Rilevanti

Le Parti Correlate, i Soggetti Collegati (ivi inclusi, quindi, i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB), il Personale Rilevante e gli Altri Soggetti Rilevanti sono assoggettati a un'apposita procedura di mappatura puntualmente descritta nella relativa disciplina attuativa di dettaglio.

In linea con quanto previsto al paragrafo 3.12 (*Conflitti di interesse non tipizzati e procedura di mappatura di soggetti diversi da Parti Correlate, Soggetti Collegati e Altri Soggetti Rilevanti*) che precede, tale procedura di mappatura si applica a ogni soggetto che, seppur non compreso nel Perimetro Unico, potrebbe comunque rientrarvi in virtù dell'esistenza di legami significativi rilevanti ai sensi della Policy Unica con un Esponente, un Dirigente con Responsabilità Strategiche e/o un componente del Personale Rilevante.

3.14 Coinvolgimento del Comitato nelle Operazioni

In presenza di talune Operazioni (escluse, in ogni caso, le Operazioni Esenti), a presidio della correttezza sostanziale e procedurale dell'Operazione il Comitato è destinatario di un'informativa completa e tempestiva sui diversi profili di tali Operazioni e, a seconda della tipologia dell'Operazione (Operazioni di maggiore rilevanza e Operazioni strategiche, come individuate nel Regolamento Unico) anche nella fase dell'istruttoria e delle trattative; l'informativa specifica, con il supporto di oggettivi elementi di riscontro, se le condizioni dell'Operazione siano Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*.

Come meglio specificato al successivo paragrafo 3.15 (*Processo deliberativo delle Operazioni*), il Comitato è competente a rilasciare i pareri necessari in relazione alle Operazioni che non possono beneficiare di esenzioni. Tutti i pareri formulati da parte del Comitato devono essere oggettivamente motivati, documentati per iscritto e debitamente archiviati.

Le medesime disposizioni si applicano qualora sia necessario attivare presidi alternativi.

3.15 Processo deliberativo delle Operazioni

Ai fini della deliberazione delle Operazioni (escluse le Operazioni Esenti), UBI Banca e le altre società del Gruppo UBI sono tenute al rispetto di specifiche regole deliberative che si differenziano a seconda della rilevanza dell'Operazione e delle sue caratteristiche (Operazioni di maggiore rilevanza, Operazioni di minore rilevanza, Operazioni strategiche).

In particolare, accertato che l'Operazione non rientra tra le Operazioni Esenti di cui al precedente paragrafo 3.6 (*Operazioni Esenti*) e fermo restando quanto previsto con riferimento all'*iter* deliberativo rafforzato in caso di Operazioni con Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB, a seguito della trasmissione di una completa informativa al Comitato circa i profili di ciascuna Operazione da parte dell'organo deliberativo competente, il processo deliberativo delle Operazioni si articola nelle seguenti fasi:

(i) Parere non vincolante del Comitato

- il Presidente del Comitato trasmette al competente organo deliberativo in tempo utile il proprio parere non vincolante unitamente agli elementi informativi e alla documentazione utilizzati per la redazione del medesimo parere;
- in caso di parere negativo o condizionato a rilievi, l'organo deliberativo competente, fermi gli obblighi informativi previsti dalla normativa applicabile, può comunque approvare l'Operazione qualora ricorrano determinate condizioni indicate di seguito.

(ii) Approvazione dell'Operazione

- ricevuto il parere del Comitato, l'organo deliberativo competente approva l'Operazione;
- l'Esponente facente parte dell'organo deliberativo competente si astiene dalla deliberazione qualora abbia un interesse in conflitto in detta Operazione;
- le deliberazioni con cui l'organo competente di UBI Banca (ovvero di altra società del Gruppo UBI) approva l'Operazione forniscono adeguate informazioni in merito: (i) all'interesse della società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni e (ii) alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'Operazione, rispetto alle Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*, fornendo a tal proposito adeguati elementi di supporto con la documentazione a corredo della delibera;
- in caso di parere negativo o con rilievi da parte del Comitato, la delibera fornisce specifica motivazione delle ragioni per le quali la medesima viene comunque assunta;
- fermo restando che in caso di Operazioni di maggiore rilevanza e Operazioni strategiche (come individuate nel Regolamento Unico) l'Operazione può comunque essere approvata nonostante il parere negativo del Comitato a condizione che venga convocata senza indugio l'Assemblea affinché la stessa si pronunci, con una deliberazione non vincolante, in merito al compimento dell'Operazione.

(iii) Informativa ex post sulle Operazioni

Le Operazioni sono soggette a una informativa ex post diversamente graduata a seconda della tipologia di Operazione, come di seguito sinteticamente descritto:

- completa informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni agli organi con funzioni di gestione, supervisione strategica e/o – a seconda del modello di *governance* adottato – controllo;
- informativa nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale ai sensi del Regolamento Consob;
- eventuale informativa al mercato tramite apposito documento informativo e a Consob nei casi previsti dal Regolamento Consob;
- informativa ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 qualora ne sussistano i presupposti.

Il Regolamento Unico, in conformità al Regolamento Consob e alle Disposizioni di Vigilanza 263, disciplina nel dettaglio i predetti obblighi informativi, precisando altresì le Operazioni (ivi incluse le Operazioni Esenti) alle quali tali obblighi devono applicarsi.

Le società del Gruppo UBI, ove possibile, adottano sistemi che, tramite un processo di informatizzazione, consentono quanto più possibile una rilevazione automatica delle Operazioni assoggettate agli obblighi procedurali di cui alla presente Policy e al Regolamento Unico. Tuttavia, qualora non fosse possibile procedere alla gestione tramite applicativi informatici di talune Operazioni, le strutture competenti di UBI Banca e delle altre società del Gruppo UBI dovranno comunque tenerne evidenza, nel corso del trimestre di riferimento, su un apposito tracciato standardizzato predisposto per raccogliere tutti i dati necessari alla successiva registrazione dell'Operazione nel *repository* del Gruppo UBI.

Ai fini di una migliore e più agevole comprensione delle procedure deliberative di cui alla presente Policy Unica, si veda l'Allegato D (*Processo deliberativo delle Operazioni*).

SEZIONE IV – PRESIDI ORGANIZZATIVI, DISCIPLINA ATTUATIVA ED ENTRATA IN VIGORE

4

4.1 Presidi organizzativi

Gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni del Gruppo UBI devono assicurare il rispetto costante dei principi e delle linee guida di cui alla presente Policy Unica. Essi devono altresì perseguire l'obiettivo, conforme a una sana e prudente gestione, di prevenire e gestire correttamente i potenziali conflitti d'interesse inerenti a ogni rapporto intercorrente con i Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico e i Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB.

4.2 Disciplina attuativa

UBI Banca e le altre società del Gruppo UBI adotteranno una disciplina attuativa della presente Policy Unica. In particolare UBI Banca adotterà entro la medesima data il Regolamento Unico al fine di meglio definire il processo per la gestione delle Operazioni. In particolare, al Regolamento per la Gestione dei Conflitti di Interesse e/o alla relativa normativa attuativa di dettaglio è demandata la disciplina dei seguenti profili, in coerenza con quanto previsto dal quadro normativo e regolamentare di riferimento:

- individuazione dei compiti e delle funzioni del Comitato;
- composizione del Comitato, requisiti di professionalità dei relativi membri;
- convocazione e riunioni del Comitato;
- assistenza di esperti indipendenti;
- individuazione dei compiti e responsabilità dei ruoli/strutture coinvolte nel processo di gestione delle Operazioni e di mappatura del Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico e dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Articolo 136 TUB;
- controlli di I, II e III livello nel processo per la gestione dei presidi delle Operazioni;
- procedure deliberative delle Operazioni;
- informativa finanziaria periodica al mercato e comunicati *price sensitive* ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

4.3 Entrata in vigore

L'entrata in vigore della presente Policy Unica è subordinata *(i)* all'entrata in vigore del Regolamento Unico e *(ii)* al recepimento delle disposizioni della stessa Policy Unica e del Regolamento Unico negli atti e nella normativa interna attuativa di UBI Banca e/o delle altre società del Gruppo UBI.

L'entrata in vigore della Policy Unica sarà comunicata mediante la pubblicazione sul sito internet di UBI Banca del testo della presente Policy Unica.

Allegato A

Perimetro Unico di Gruppo e definizioni funzionali alle nozioni di Parti Correlate, Soggetti Collegati, Personale Rilevante e Altri Soggetti Rilevanti

A) Perimetro di UBI Banca (Capogruppo), di UBISS, delle banche (diverse da UBI Banca) e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI

Tale perimetro è costituito (i) dalle Parti Correlate e dai Soggetti Collegati di UBI Banca, come definiti, rispettivamente, nel Regolamento Consob e nelle Disposizioni di Vigilanza 263, (ii) dall'insieme dei Soggetti Collegati di cui alla definizione delle Disposizioni di Vigilanza 263 di ciascuna banca (diversa da UBI Banca), di ciascun Intermediario Vigilato del Gruppo UBI e di UBISS, oltre a (iii) ulteriori soggetti rilevanti ai fini della Policy Unica individuati sulla base di valutazioni autonome, anche ai sensi dell'articolo 2391 c.c..

Parti Correlate di UBI Banca (ai sensi del Regolamento Consob)	
<ol style="list-style-type: none"> 1. I soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone: <ol style="list-style-type: none"> a. controllano UBI Banca, ne sono controllati o sono sottoposti a comune Controllo; b. detengono una partecipazione in UBI Banca tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima; c. esercitano il Controllo su UBI Banca congiuntamente con altri soggetti. 2. Le Società Collegate di UBI Banca. 3. Le Joint Venture in cui UBI Banca è partecipante. 4. I Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca o della sua controllante (ove presente). Sono inclusi in tale categoria anche gli Amministratori - esecutivi o meno - e i Sindaci effettivi. 5. Gli Stretti Familiari di uno dei soggetti di cui ai punti 1. o 4.. 6. Le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai punti 4. o 5. esercitano il Controllo, il Controllo Congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto. 7. I Fondi Pensione complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, istituiti o promossi da UBI Banca, nonché i fondi sui quali questa sia in grado di esercitare un'influenza. 	
Soggetti Collegati di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI (ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263)	
Parti Correlate	Soggetti Connessi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI. 2. I Partecipanti (ossia i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni a Banca d'Italia per la partecipazione al capitale delle banche, di cui agli art. 19 e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993) di UBI Banca e/o ad altra componente bancaria del Gruppo UBI. Per gli Intermediari Vigilati e UBISS, per Partecipante si intende il soggetto che detiene, a qualsiasi titolo, una quota di partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto in tali società. 3. Qualsiasi soggetto, diverso dal partecipante di cui al precedente punto 2., in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata di cui alla precedente colonna relativa ai Soggetti Collegati di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI. 2. I soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri 2. e 3. della precedente colonna relativa ai Soggetti Collegati di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata. 3. Gli Stretti Familiari di una Parte Correlata di cui alla precedente colonna relativa ai Soggetti Collegati di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari

<p>UBI Banca o di UBISS o di altra componente bancaria ovvero di un Intermediario Vigilato del Gruppo UBI, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri.</p> <p>4. Una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui UBI Banca, UBISS o altra componente bancaria o un Intermediario Vigilato del Gruppo UBI è in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.</p> <p>Si precisa che UBI Banca, UBISS, le altre banche e gli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI censiscono anche gli affini fino al secondo grado dei soggetti di cui ai nn. 1, 2 e 3 della presente colonna, conservando tali informazioni a disposizione per eventuali richieste di Banca d'Italia.</p>	<p>Vigilati del Gruppo UBI e le società o le imprese controllate da tali Stretti Familiari.</p>
---	---

In via prudenziale, i soggetti segnalati dagli Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca ovvero dal direttore generale o dai membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo ai sensi di quanto previsto dal principio contabile internazionale IAS 24 devono essere censiti anche ai fini della disciplina Soggetti Collegati di cui alle Disposizioni di Vigilanza 263.

Altri Soggetti Rilevanti

1. i soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone, detengono una partecipazione superiore al 3% del capitale sociale di UBI Banca rappresentata da azioni aventi diritto di voto e che risulti dalla comunicazione ex art. 120 TUF.
2. Il soggetto aderente a un patto parasociale che aggrega più del 10% del capitale sociale di UBI Banca e che detenga una partecipazione superiore all'1% del capitale sociale di UBI Banca
3. Società partecipate da Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero da loro Stretti Familiari in misura superiore al 5% se quotate o al 10% se non quotate.
4. Società controllate da società collegate a un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero a un loro Stretto Familiare.
5. Società ove un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero un loro Stretto Familiare riveste cariche esecutive.
6. Fondazioni, associazioni o enti del terzo settore (anche a carattere locale) – diverse dalle Fondazioni Familiari e/o Aziendali di cui al successivo numero 7. – ove un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca, il direttore generale o i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero uno Stretto Familiare dei predetti soggetti riveste cariche di amministrazione, direzione o controllo, con l'esclusione delle entità (quali a titolo esemplificativo, l'ABI, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, le Camere di Commercio) nella quali la carica è stata assunta su designazione di UBI Banca, di UBISS, dell'altra banca ovvero dell'Intermediario Vigilato del Gruppo UBI.
7. Fondazioni a carattere familiare e/o aziendale in cui un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca, il direttore generale o i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, uno Stretto Familiare dei suddetti soggetti ovvero una Società Controllata dai predetti soggetti ha il diritto di nominare i membri dei relativi organi di amministrazione e/o di controllo.
8. Soggetti terzi a cui l'Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI sia vincolato da rapporti di associazione professionale.
9. Soggetti, diversi da banche o intermediari finanziari, rispetto ai quali l'Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI o una società da questi controllata risulti creditore alla data della dichiarazione, per un importo superiore al 50% rispettivamente del reddito annuo dell'Esponente (ove il credito sia vantato da quest'ultimo) come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi oppure del fatturato annuo della società controllata (ove il credito sia vantato da quest'ultima) come risultante dall'ultimo bilancio approvato.
10. Gruppo Economico di un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero di uno dei loro Stretti Familiari. In particolare, il Gruppo Economico indica l'insieme delle controparti che rappresentano un soggetto economico unitario ai fini della valutazione del rischio di credito in quanto in

presenza di connessione giuridica ovvero connessione economica.

11. Ogni persona fisica, giuridica o entità che un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e/o degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca ovvero il direttore generale o un membro della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ritiene di dover segnalare anche solo per fini prudenziali ai sensi della Policy Unica.

Si precisa che agli Altri Soggetti Rilevanti si applicano le definizioni funzionali alla nozione di Parte Correlata, come indicate al successivo numero 1) (*Definizioni funzionali alla nozione di Parte Correlata, in linea con il Regolamento Consob*).

B) Personale Rilevante del Gruppo UBI

Tale perimetro è costituito dall'insieme dei soggetti di cui alla definizione di “personale più rilevante” delle Disposizioni di Vigilanza 263 e dai relativi soggetti connessi. In particolare, sono inclusi i seguenti soggetti:

Personale Rilevante di Gruppo (ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263)	
Personale Rilevante	Soggetti Connessi al Personale Rilevante
<p>Il dipendente o il collaboratore delle società del Gruppo UBI che non sia un Soggetto Collegato e che sia ascrivibile al “personale più rilevante” del Gruppo UBI ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia sulle politiche e sulle prassi di remunerazione e incentivazione di cui alle Disposizioni di Vigilanza 285.</p> <p>Si precisa che tra il Personale Rilevante non sono inclusi i sindaci.</p>	<p>Sono soggetti connessi al Personale Rilevante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da un componente del Personale Rilevante; 2. gli Stretti Familiari di un componente del Personale Rilevante e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

* * *

1) Definizioni funzionali alla nozione di Parte Correlata, in linea con il Regolamento Consob

Controllo indica il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di una entità per ottenere benefici dalle sue attività. Il Controllo si presume quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il Controllo sussiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea nella misura in cui esso abbia:

- (i) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (ii) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza dello statuto o di un accordo;
- (iii) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, nella misura in cui il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (iv) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, se il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto indica la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica.

Fondi Pensione indica i soli fondi pensione istituiti o promossi dalle società o sui quali queste ultime siano in grado di esercitare un'influenza e non già tutti i fondi pensione di cui genericamente beneficino tutti o alcuni dipendenti.

Influenza Notevole indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di una entità senza averne il Controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Si presume che un soggetto eserciti un'influenza notevole su una società dallo stesso partecipata qualora il medesimo soggetto possieda, direttamente o indirettamente, il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea di detta società partecipata. Di contro, si presume che un soggetto non eserciti un'influenza notevole su una società dalla stessa partecipata, qualora possieda, direttamente o indirettamente, una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea di detta società partecipata, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza nel capitale sociale di una società partecipata di un socio titolare della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto la facoltà di esercitare un'influenza notevole sulla società dallo stesso partecipata.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene sussistente l'influenza notevole, anche a prescindere dall'esistenza di legami partecipativi, in presenza di una o più delle seguenti circostanze:

- (i) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, di una società partecipata;
- (ii) la partecipazione nel processo decisionale riguardante le politiche finanziarie e gestionali di una società, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (iii) la presenza di operazioni rilevanti tra un soggetto e una società dallo stesso partecipata;
- (iv) l'interscambio di personale dirigente;
- (v) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Joint Venture indica un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Società Collegata indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata indica un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Stretti Familiari indica quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società. Essi possono includere:

- (i) il coniuge non legalmente separato o il convivente;
- (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

2) Definizioni funzionali alla nozione di Soggetto Collegato e Personale Rilevante, in linea con le Disposizioni di Vigilanza 263

Controllo indica il controllo come individuato ai sensi dell'art. 23 TUB, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società. In particolare, il controllo sussiste:

- (i) nei casi previsti dall'art. 2359, commi 1 e 2, c.c.;
- (ii) in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento su una società;
- (iii) nei casi di influenza dominante, che si ritengono sussistenti, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni: (x) esistenza di un soggetto che, sulla base di accordi, ha il diritto di nominare

o revocare la maggioranza degli amministratori o del consiglio di sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di cui agli artt. 2364 e 2364-bis c.c.; (y) possesso di partecipazioni idonee a consentire la nomina o la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza; (z) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti: a) la trasmissione degli utili o delle perdite, b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune, c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle partecipazioni possedute, d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli legittimati in base alla titolarità delle partecipazioni, di poteri nella scelta degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti delle imprese; (w) assoggettamento a direzione comune, in base alla composizione degli organi amministrativi o per altri concordanti elementi.

Il Controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposte.

Non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a Controllo Congiunto.

Controllo Congiunto indica la condivisione, stabilita contrattualmente, del Controllo su un'attività economica. In tal caso, si considerano controllanti:

- (i) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare una influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa¹;
- (ii) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il Controllo.

Influenza Notevole indica il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo.

L'Influenza Notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore (x) al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero (y) al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di un'Influenza Notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:

- (i) essere rappresentati nell'Organo con Funzione di Gestione o nell'Organo con Funzione di Supervisione Strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di Influenza Notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;
- (ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di Controllo Congiunto²;

¹ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari.

² Tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate al punto (ii).

(iii) l'esistenza di transazioni rilevanti - intendendosi tali le Operazioni di Maggiore rilevanza come definite nel Regolamento per la Gestione dei Conflitti di Interesse -, lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'Influenza Notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di Società Controllate, società fiduciarie. Organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a Controllo Congiunto.

Stretti Familiari indica i parenti fino al secondo grado e il coniuge o il convivente *more-uxorio* di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.

Allegato B – Parte I

Limiti alle Operazioni con Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, i Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca e il direttore generale o i membri della direzione generale di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI e con alcuni soggetti loro riconducibili

Categorie Soggetti	Singole categorie Parti Correlate/Soggetti Collegati e Altri Soggetti Rilevanti	Tipologia Operazione		Limiti
<p>Categoria A</p>	<p>1. Esponenti di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI.</p>	<p>Affidamenti a di condizioni mercato (performing)</p>	<p>Affidamenti non garantiti (unsecured)</p>	<p>Euro 30.000,00</p>
	<p>2. Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca.</p>		<p>Affidamenti garantiti (secured)</p>	<p>Euro 500.000,00</p>
	<p>3. Il direttore generale e i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI.</p>	<p>Servizi / beni (ivi incluse, le attività di consulenza (advisory activity))</p>		<p>Divieto</p>

Categorie Soggetti	Singole categorie Parti Correlate/Soggetti Collegati e Altri Soggetti Rilevanti	Tipologia Operazione		Limiti
	4. I Familiari Soggetti ai Limiti ³ dei soggetti di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3..			
		Attività di sponsorizzazione (<i>sponsoring</i>)		Divieto
		Erogazioni liberali		Divieto
Categoria B	1. Ogni società in cui un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Dirigente con Responsabilità	Affidamenti a condizioni di mercato (<i>performing</i>)	Affidamenti non garantiti (<i>unsecured</i>)	Affidamenti di importo superiore a Euro 100.000,00 → è fatto divieto a ciascuno di detti soggetti di avere, singolarmente, a livello di centrale rischi una quota di affidamenti

³ Familiari Soggetti ai Limiti indica:

- (i) il coniuge non legalmente separato o il convivente *more uxorio*;
- (ii) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente *more uxorio*.

Categorie Soggetti	Singole categorie Parti Correlate/Soggetti Collegati e Altri Soggetti Rilevanti	Tipologia Operazione		Limiti
	<p>Strategiche di UBI Banca, il direttore generale o i membri della direzione generale – ove presente – di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero un Familiare Soggetto ai Limiti dei predetti soggetti svolge un ruolo di amministratore esecutivo.</p> <p>2. Ogni Società Controllata (ai sensi della Consob) dai soggetti di cui alla Categoria A che precede.</p> <p>3. Ogni Società Collegata (ai sensi della Consob) ai soggetti di cui alla Categoria A che precede.</p> <p>4. Le Fondazioni Familiari e/o Aziendali .</p>			<p>accordati da UBI Banca e/o da società appartenenti al Gruppo UBI superiore rispetto alla soglia del 6% - percentuale ricavata dalla quota di mercato di UBI Banca - del totale degli affidamenti concessi dal sistema bancario italiano come risultanti dalla centrale rischi.</p> <p>Nota: si precisa che ai fini del calcolo del divieto si fa riferimento agli importi concessi e non a quelli utilizzati.</p>
			<p>Affidamenti garantiti (secured)</p>	<p>Affidamenti di importo superiore a Euro 100.000,00 → è fatto divieto a ciascuno di detti soggetti di avere, singolarmente, a livello di centrale rischi una quota di affidamenti accordati da UBI Banca e/o da società appartenenti al Gruppo UBI superiore rispetto alla soglia del 6% - percentuale ricavata dalla quota di mercato di UBI Banca - del totale degli affidamenti concessi dal sistema bancario italiano come risultanti dalla centrale rischi.</p> <p>Nota: si precisa che ai fini del calcolo</p>

Categorie Soggetti	Singole categorie Parti Correlate/Soggetti Collegati e Altri Soggetti Rilevanti	Tipologia Operazione		Limiti
				del divieto si fa riferimento agli importi concessi e non a quelli utilizzati.
		Servizi / beni (ivi incluse, le attività di consulenza (<i>advisory activity</i>))		Divieto
		Attività di sponsorizzazione (<i>sponsoring</i>)		Divieto
		Erogazioni liberali		Divieto

Allegato B – Parte II

Limiti alle Operazioni con alcuni Soggetti Rilevanti ai sensi del Perimetro Unico diversi dai soggetti di cui alla Categoria A e alla Categoria B

Categorie Soggetti	Singole categorie Parti Correlate/Soggetti Collegati e Altri Soggetti Rilevanti	Tipologia Operazione		Limiti
<p align="center">Categoria C</p> <p>(Soggetti assoggettati alle procedure di mappatura di cui alla Policy Unica e al Regolamento Unico diversi dai soggetti di cui alla Categoria A e alla Categoria B della precedente griglia sui limiti)</p>	<p>1. Ogni persona fisica, giuridica o entità – diverse da quelle di cui alle Categorie A e B di cui alla tabella della Parte I del presente Allegato – soggette alle procedure di mappatura di cui alla Policy Unica e al Regolamento Unico. A titolo meramente esemplificativo si indicano i seguenti soggetti:</p> <p>(i) gli azionisti superiori al 3% del capitale sociale di UBI Banca;</p> <p>(ii) gli aderenti a patti parasociali che aggregano più del 10% del capitale sociale di UBI Banca e che detengano una partecipazione superiore all'1% del capitale sociale di</p>	<p>Affidamenti a condizioni di mercato (<i>performing</i>)</p>	<p>Affidamenti non garantiti (<i>unsecured</i>)</p>	<p>Nessun limite previsto</p>
			<p>Affidamenti garantiti (<i>secured</i>)</p>	
		<p>Servizi / beni (ivi incluse, le attività di consulenza (<i>advisory activity</i>))</p>	<p>Nessun limite previsto</p>	
		<p>Attività di sponsorizzazione (<i>sponsoring</i>)</p>	<p>Nessun limite previsto ma necessaria approvazione del Consiglio di Gestione favorevole previo parere del Comitato.</p>	

	<p>UBI Banca;</p> <p>(iii) le fondazioni, associazioni e enti del terzo settore (anche a carattere locale) – diverse dalle Fondazioni Familiari e/o Aziendali – ove un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI, un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca, un membro della direzione generale (ove presente) di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero un Familiare Soggetto ai Limiti dei predetti soggetti riveste cariche di amministrazione, direzione o controllo, con l'esclusione delle entità (quali, a titolo esemplificativo, l'ABI, il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, le Camere di Commercio) nelle quali la carica è stata assunta su designazione di UBISS</p>	<p>Erogazioni liberali</p>	<p>Euro 50.000,00 per singolo esercizio con riferimento alle erogazioni liberali in favore dei soggetti di cui al n. 1(iii).</p> <p>Le operazioni relative a erogazioni liberali di importo superiore a Euro 50.000,00 per singolo esercizio in favore dei soggetti di cui al n. 1(iii) potranno essere comunque concluse purché la deroga sia adeguatamente motivata.</p> <p>Ogni Operazione relativa a erogazioni liberali è in ogni caso soggetta all'approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza.</p>

	<p>della banca e/o dell'Intermediario Vigilato del Gruppo UBI.</p> <p>2. Ogni altra persona fisica, giuridica o entità che un Esponente di UBI Banca, di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ovvero un Dirigente con Responsabilità Strategiche di UBI Banca ovvero un membro della direzione generale (ove presente) di UBISS, delle altre banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo UBI ritiene di dover segnalare, anche solo per fini prudenziali ai sensi della Policy Unica e del Regolamento Unico.</p>		
--	---	--	--

Allegato C

Limiti prudenziali alle Attività di Rischio

	ESPONENTI	PARTECIPANTI DI CONTROLLO O IN GRADO DI ESERCITARE UN'INFLUENZA NOTEVOLE	ALTRI PARTECIPANTI E SOGGETTI DIVERSI DAI PARTECIPANTI*	SOGGETTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO O INFLUENZA NOTEVOLE
LIMITI CONSOLIDATI	5%	PARTI CORRELATE NON FINANZIARIE (e relativi soggetti connessi)		
		5%	7,50%	15%
		ALTRI PARTI CORRELATE (e relativi soggetti connessi)		
		7,50%	10%	20%
LIMITE INDIVIDUALE		20%		

* Si intendono i soggetti, diversi dai Partecipanti, in grado da soli di nominare uno o più componenti degli organi sociali.

* * *

In particolare, per **Partecipante** e **Parte Correlata Non Finanziaria** si intende:

Partecipante

Indica il soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss. TUB in relazione a UBI Banca e/o ad altra componente bancaria del Gruppo UBI. Per gli Intermediari Vigilati, per Partecipante si intende il soggetto che detiene, a qualsiasi titolo, una quota di partecipazione almeno pari al 10% del capitale sociale con diritto di voto in tali società.

Parte Correlata Non Finanziaria

Indica una Parte Correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite Società Controllate, attività di impresa non finanziaria, come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche o dai gruppi bancari⁴. Si è in presenza di una Parte Correlata Non Finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive⁵. La nozione include anche il Partecipante e le Parti

⁴ Cfr. Disposizioni di Vigilanza 285, Parte Terza, Capitolo 1, Sezione I.

⁵ Va fatto riferimento:

Correlate di cui ai punti 3. e 4. della prima colonna della tabella relativa alla definizione di Soggetti Collegati di cui al precedente Allegato A che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili⁶.

-
- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni; – per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
 - per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.


Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.

⁶ Ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 285, è considerata *“impresa non finanziaria, un'impresa diversa da una banca, da un IMEL, da un'impresa assicurativa, finanziaria o strumentale. Rientrano nella definizione di “impresa non finanziaria” le imprese che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in imprese non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono imprese non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica impresa non finanziaria.”*

Allegato D

Processo deliberativo delle Operazioni

Processo deliberativo delle Operazioni



Allegato E

Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard

Nel valutare se le condizioni applicabili ad un'Operazione rilevante possano essere qualificate come "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*" UBI Banca e le altre società del Gruppo UBI, nell'adottare atti e regolamenti interni attuativi della presente Policy che prevedranno anche opportuni presidi ed adeguate procedure operative, dovranno applicare, con riferimento a ciascuna delle tipologie di operazione sotto indicate, quantomeno le seguenti linee guida:

A. Impieghi

Con riferimento agli impieghi, qualunque sia la forma tecnica utilizzata, dovrà essere valutato se gli spread proposti (i) siano uguali o migliorativi per le società del Gruppo UBI rispetto al PRIF⁷ tempo per tempo in vigore ovvero, in mancanza, ad altro indicatore che verrà all'uopo individuato, oppure (ii) abbiano uno scostamento massima del 20% rispetto al PRIF ovvero, in mancanza, ad altro indicatore che verrà all'uopo individuato.

Si considerano comunque "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*" le condizioni previste nei fogli informativi a disposizione del pubblico e quelle applicate sulla base di convenzioni commerciali che prevedano l'applicazione generalizzata ad una categoria di soggetti del quale faccia parte lo stesso Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico ovvero il Soggetto Rilevante ai sensi dell'Articolo 136 TUB (ad esempio convenzioni applicabili ai dipendenti del Gruppo UBI nel caso in cui il Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico ovvero il Soggetto Rilevante ai sensi dell'Articolo 136 TUB sia un dipendente, convenzioni applicabili a particolari categorie professionali ove il Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico appartenga a tale categoria professionale e casi analoghi).

B. Raccolta diretta

Con riferimento alla raccolta diretta dovrà essere valutato se gli spread proposti rientrino o meno nello scostamento percentuale massimo del 20% rispetto allo spread medio calcolato per la medesima forma tecnica/segmento della controparte.

Si considerano comunque "Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*" le condizioni previste nei fogli informativi a disposizione del pubblico e quelle applicate sulla base di convenzioni commerciali che prevedano l'applicazione generalizzata ad una categoria di soggetti del quale faccia parte lo stesso Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico ovvero il Soggetto Rilevante ai sensi dell'Articolo 136 TUB (ad esempio convenzioni applicabili ai dipendenti del Gruppo UBI nel caso in cui il Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico ovvero il Soggetto Rilevante ai sensi dell'Articolo 136 TUB sia un dipendente, convenzioni applicabili a particolari categorie professionali ove il Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico appartenga a tale categoria professionale e casi analoghi).

⁷ PRIF = prezzo di riferimento che esprime la sintesi del posizionamento commerciale dell'offerta del Gruppo con riferimento a specifici segmenti di clientela, forme tecniche, *rating*, durate delle operazioni. Definito con riferimento alle condizioni di mercato, al contesto competitivo, agli obiettivi di performance aziendali, tenuto conto degli elementi di costo in ottica risk adjusted. Rappresenta un obiettivo per la trattativa commerciale da utilizzarsi come punto di riferimento per la definizione delle condizioni economiche.

C. Risparmio Gestito

Con riferimento alle gestioni collettive sono da considerarsi “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*” le condizioni applicate ai clienti che siano in linea con quanto previsto dal regolamento del fondo, fatta eccezione per eventuali agevolazioni economiche applicate usualmente alla clientela.

Con riferimento alle gestioni individuali, sono da considerarsi “Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o *Standard*” le condizioni (i) almeno pari a quanto contenuto in appositi listini riportanti i prezzi medi applicabili alla clientela che tengano conto della massa patrimoniale in gestione oppure (ii) che abbiano uno scostamento massimo del 20% rispetto a detti prezzi medi.

D. Beni Immobili

Con riferimento alle compravendite di immobili, dovrà essere valutato se le condizioni proposte per la transazione siano in linea (o migliorative per la società del Gruppo UBI che compie l'operazione) rispetto ad una perizia di stima che dovrà essere all'uopo redatta da un esperto indipendente e dotato di idonei requisiti di professionalità.

E. Fornitura di beni o servizi a società del Gruppo UBI

Con riferimento all'acquisto di beni e/o servizi da un Soggetto Rilevante ai sensi del Perimetro Unico ovvero da un Soggetto Rilevante ai sensi dell'Articolo 136 TUB, l'acquisto dovrà avvenire attraverso una negoziazione competitiva fra almeno tre fornitori e questo indipendentemente dal valore della fornitura.

Eventuali deroghe, opportunamente motivate, dovranno essere sottoposte per accettazione al responsabile della struttura gerarchicamente superiore a diretto riporto dell'alta direzione/direzione generale/Consiglio di Gestione o Consiglio di amministrazione. La dichiarazione dovrà contenere le motivazioni della scelta vincolata e attestare la congruità oggettiva del prezzo applicato rispetto al servizio reso/bene acquistato.